



DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 *Per docenti*

ELABORATE SULLA BASE DEL REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

1. Tutto il personale ha l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali (si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020), e di rivolgersi al proprio medico di famiglia e all'autorità sanitaria.
2. Si ricorda che ai sensi dell'art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, *“dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 ...Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute.*
3. È vietato accedere o permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competente.
4. Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti per prevenire contagi virali).
5. Ogni lavoratore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente Covid della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria



prestazione lavorativa.

6. Ogni lavoratore ha l'obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o il referente Covid della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto.
 7. Va mantenuto il distanziamento fisico di almeno 1 metro nei rapporti interpersonali.
 8. La cattedra deve sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra bordi interni di cattedra e banchi).
 9. La disposizione dei banchi e delle cattedre non deve essere modificata. Sul pavimento sono predisposti adesivi per le gambe posteriori dei banchi e delle cattedre.
 10. Deve essere evitato ogni assembramento nelle sale docenti e presso i distributori di bevande e snack nel rispetto del distanziamento fisico di almeno 1 metro tra i fruitori. Si ribadisce che l'uso dei distributori è autorizzato solo al personale scolastico.
 11. Si raccomanda l'utilizzo delle comunicazioni telematiche per tutte le situazioni non urgenti.
 12. Usare la mascherina fornita dall'istituzione scolastica quando non è possibile mantenere il distanziamento previsto in tutti gli spostamenti, compresi entrata e uscita. Seguire con attenzione il corretto utilizzo dei DPI.
 13. Una volta utilizzati e non più usabili, i DPI devono essere smaltiti in appositi contenitori
 14. Per le attività di educazione fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato nell'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi di riapertura delle scuole sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico (fino a diverse disposizioni)
 15. Durante le lezioni e durante il consumo del pasto a scuola i docenti devono garantire il distanziamento previsto e non consentire lo scambio di materiale scolastico, di cibo e di bevande.
 16. Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. Si raccomanda l'igiene delle mani e l'utilizzo delle soluzioni igienizzanti messe a disposizione nelle aule e nei locali scolastici.
 17. Si raccomanda l'utilizzo delle suddette soluzioni prima della distribuzione di materiale vario agli alunni e dopo averlo ricevuto dagli stessi, così come nello scambio di materiale con il personale scolastico.
 18. In tutti gli ordini di scuola sarà necessario favorire una accurata igiene delle mani attraverso lavaggi con il sapone e l'utilizzo di soluzioni igienizzanti. In particolare nella scuola dell'infanzia, i bambini devono potersi lavare le mani col sapone frequentemente.
-